



## CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 147	del 28 Dicembre 2017
--------	----------------------

<b>Oggetto :</b>	Proposta di deliberazione N. DCC-212-2017 avente ad oggetto <i>APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO</i>
------------------	--

Il giorno 28 Dicembre 2017, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 8.30 con avvisi notificati nei modi e nei termini di legge.

L'adunanza è convocata in sessione straordinaria di prima convocazione.

Alle ore 10.05 il Consiglio risulta nella seguente composizione :

COGNOME E NOME	Cifra indiv	Pres	Ass	COGNOME E NOME	Cifra indiv	Pres	Ass
1. Procaccini Nicola - Sindaco		X		14. Di Leo Davide	2.388		X
2. Sciscione Gianfranco - Presidente		X		15. Alla Stefano	2.114	X	
3. D'Andrea Giuseppe - Vice Pres.			X	16. Casabona Maurizio	2.084	X	
4. Tocci Massimiliano - Cons. anz.	4.626	X		17. Norcia Sara	2.080	X	
5. Marangoni Ilaria	4.561	X		18. Villani Domenico	2.031	X	
6. Basile Andrea Augusto	4.519		X	19. Lauretti Andrea	1.952	X	
7. Giuliani Valentino	4.442		X	20. Speranza Anna Maria	1.951	X	
8. Berti Valentina	3.549	X		21. Avena Vincenzo	1.897	X	
9. Meneghello Sergio	2.710	X		22. Bennato Andrea	1.857	X	
10. Barboni Maurizia	2.704	X		23. Zicchieri Francesco	1.179	X	
11. Avelli Patrizio	2.697	X		24. Corradini Gianluca			X
12. Franceschini Marika	2.691	X		25. Di Tommaso Alessandro			X
13. Carinci Barbara	2.679	X					
	Presenti n.	19			Assenti n.	6	

Sono presenti gli assessori: Cerilli Barbara, Marcuzzi Pierpaolo, Percoco Gianni, Zomparelli Danilo.

Sono assenti gli assessori: Tintari Roberta Ludovica, Caringi Luca, Zappone Emanuela.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Grazia Trabucco, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ex art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale che, constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Il Presidente introduce l'argomento indicato in oggetto, i cui atti sono nella disponibilità del Consiglio.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione in oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto;

visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

acquisito, sulla suddetta proposta, il parere reso in data 18.12.2017 dalle Commissioni Consiliari I<sup>a</sup> – III<sup>a</sup> e VI<sup>a</sup> riunite in seduta congiunta;

uditi gli interventi dell'assessore Cerilli, dei consiglieri Berti, Tocci e la replica del Sindaco;

visto il vigente statuto comunale;

visto il regolamento del consiglio comunale;

Dato atto che il presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e che l'esito della votazione è il seguente :

**presenti n. 19 - votanti n. 19 - favorevoli n. 19 - contrari n. 0 – astenuti n. 0**, atteso che nel corso degli interventi è entrato in aula il consigliere Giuliani ed è uscito dall'aula il consigliere Tocci;

preso atto dell'esito della votazione nei termini sopra specificati;

ritenuta la propria competenza;

#### DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, parte integrante del presente atto.

Il presente verbale viene così sottoscritto :

**Il Presidente (\*)**

Sciscione Gianfranco

**Il Segretario Comunale(\*)**

dott.ssa Grazia Trabucco

(\*) Il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	DCC-212-2017
Oggetto :	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- il mercato dei giochi in Italia ha raggiunto dimensioni impressionanti: il sole24 ore ha pubblicato nel mese di settembre 2017 i numeri del rapporto LOSE FOR LIFE confermando un trend costantemente in crescita da molti anni a questa parte. L'articolo mette in evidenza che nel 2016 la raccolta dei giochi in Italia ( ovvero il numero delle giocate registrate in un anno)ha segnato un nuovo record superando i 96 miliardi di euro, raccolta che nel 1998 era pari a 12,5 miliardi di euro.
  - Il danno economico per le vittime ammonta ad euro 19,5 miliardi ( sottratte delle vincite pari ad euro 76,5 miliardi del 2016);
  - Dividendo tale cifra per il numero dei contribuenti si ha una spesa pro-capite di circa 478 euro L'Italia si colloca come il paese europeo che più di tutti perde nel gioco d'azzardo e se si commisura questo dato al prodotto Interno lordo, la spesa del nostro Paese, pari allo 0,85% supera di poco quella degli Stati Uniti ( 0,78) e della Gran Bretagna(0,75). E' il doppio di quella francese ( 0,41) e più del doppio di quella tedesca (0,31);
  - da un'analisi più dettagliata delle singole voci che compongono il mercato dei giochi, si può notare come la gran parte del volume di gioco in Italia sia costituita dagli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, le cosiddette "macchinette new slot", affiancate di recente dagli apparecchi da intrattenimento di ultima generazione (VLT – Video Lottery Terminals), che distribuiscono più montepremi, consentono vincite più alte (anche di considerevole entità con il meccanismo dei jackpot);
  - risultano installati ed in esercizio sul territorio nazionale, circa 420mila le slot machine attive in Italia in 83mila locali generalisti - bar, tabaccherie, persino lavanderie a gettoni - a cui si aggiungono circa 52mila vlt presenti in "locali dedicati";
  - la regione Lazio occupa il secondo posto globale nella spesa procapite annua, che ammonta a circa 7 miliardi e 611 milioni,superata sola dalla lombardia con 14 miliardi e 65 milioni, nonostante il gap sia praticamente il doppio, le new slot sono uno dei fenomeni di tendenza maggiormente in voga tra i giocatori laziali;
  - in italia, secondo i dati contenuti nella relazione "gioco d'azzardo patologico e usura" forniti dal Ministero dell'Interno, la stima dei giocatori d'azzardo problematici varia dall'1,3% al 3,8% della popolazione generale, mentre la stima dei giocatori d'azzardo patologici varia dallo 0,5% al 2, (Ministero della Salute, 2012)
  - tutte le indicazioni provenienti dagli osservatori specializzati mostrano però un dato comune e cioè che la crescita delle patologie compulsive legate al gioco d'azzardo tocca in particolare le fasce sociali più deboli: minori, anziani e casalinghe. Ciò in conseguenza anche delle tipologie di gioco offerto e della loro immediata fruibilità: elementi che generano una sovraesposizione nei soggetti predisposti, allargando allo stesso tempo la fascia di quelli interessati;
- PRESO ATTO che secondo uno studio di Siipac (Società italiana di intervento sulle patologie compulsive) «i giocatori problematici sono ricompresi tra 700-900 mila, dall'1,5 al 3% della

popolazione, di questi il 53% sono uomini e il 47% donne. Il fenomeno interessa anche le fasce più giovani della popolazione: il 5,1% degli studenti giocatori è affetto da compulsione, mentre il 9,7% è a rischio dipendenza”.

PRESO ATTO che cresce, infatti, il livello di attenzione per le nuove generazioni, che sempre più spesso andrebbero incontro a una vera e propria sindrome da abuso in fatto di giochi e permanenza davanti al computer. In cima alla lista dei giochi che creano dipendenza vi sono le slot (51%), seguito dalle corse dei cavalli (21% - peraltro in drastico calo come rilevato in recenti reportage) e da Lotto e Superenalotto (17%)»;

CONSIDERATO al contempo che l'entità del fenomeno è andata via via ingigantendosi determinando conseguenze negative collaterali sia di ordine sociale che di ordine sanitario, provocando un diffuso allarme “sociale”;

RILEVATO che molti Comuni italiani (circa 80) nella ricerca di frenare il diffondersi incontrollato del fenomeno gioco, hanno adottato dei regolamenti e/o provvedimenti che disciplinano l'attività di sala giochi e la collocazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

RILEVATO inoltre che la Regione Lazio ha approvato apposita normativa – 5 agosto 2013 n. 5;

RILEVATO che è opportuno e necessario regolamentare la collocazione degli apparecchi da gioco e delle relative sale, come individuati dall'articolo 110, comma 6 (quelli specificatamente con vincita in denaro), del Regio decreto n. 773 del 1931 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (successivamente T.U.L.P.S.) avvalendosi dei nuovi strumenti legislativi introdotti, nel contesto della Regione Lazio, inserendo criteri di limitazione alle autorizzazioni delle sale da gioco sul territorio comunale;

CONSIDERATO che la regolamentazione dell'insediamento dei suddetti apparecchi da gioco nelle vicinanze dei luoghi sensibili (scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanili e oratori) persegue la finalità di tutelare le categorie di persone maggiormente vulnerabili e più sensibili alla dipendenza da gioco e nel contempo è una misura che previene l'insorgenza di problematiche sociali connesse all'eccessiva dipendenza dal gioco dei soggetti a rischio;

RILEVATO che la mancata presenza di locali specificatamente dedicati al gioco con vincita in denaro nelle immediate vicinanze di luoghi sensibili può costituire uno strumento, sia pure con efficacia limitata, per evitare la diffusione incontrollata delle patologie compulsive connesse all'abuso da gioco, ciò è particolarmente valido per i soggetti a rischio tra i quali in particolare i minorenni;

PRECISATO che la regolamentazione in oggetto ha l'obiettivo di assicurare idonei livelli di servizio da rendere all'utenza, salvaguardando altresì le esigenze attinenti all'interesse pubblico con particolare riguardo al rispetto della sicurezza e della quiete pubblica ma anche di una minore esposizione al rischio per le categorie maggiormente vulnerabili ed in particolari per i minori di età;

RITENUTO pertanto, al fine di tutelare le categorie maggiormente vulnerabili al fenomeno della ludopatia, per quanto possibile, di adottare apposito regolamento contenente delle misure di contenimento del fenomeno, tutelando le zone più sensibili dell'abitato e le categorie di persone più vulnerabili, al fine di prevenire la dipendenza da gioco e le relative conseguenze di carattere socio-economico, sanitario, di sicurezza;

VISTI

- il R.D. 18.06.1931 n. 773 e s.m.i. recante “Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;

- la L.R. del 5 agosto 2013, n.5;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento, per la Prevenzione e il Contasto delle patologie e delle problematiche legate al Gioco D'Azzardo lecito., di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1. entra in vigore, ad esecutività della presente deliberazione;



# CITTA DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO/SETTORE	DIPARTIMENTO I - SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE
----------------------	--

Parere di regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relativo alla proposta di delib. del Consiglio comunale N.	DCC-212-2017
Oggetto:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (\*)  
Ada Nasti

(\*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



# CITTA DI TERRACINA

Provincia di Latina

## DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relativo alla proposta di delib. del Consiglio comunale N.	DCC-212-2017
Oggetto:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (\*)  
Rag. Angelo Maragoni

(\*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



# REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

## Art.1

### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
  - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
  - scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
  - lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall' esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.
3. Non sono oggetto del presente regolamento:
  - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
  - il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
  - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
  - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco *on-line* gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

## Art.2 Finalità

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro, già apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un'argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.

2. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza le quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;

c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;

d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;

e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Le finalità sopra indicate devono essere temperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

4. L'Amministrazione si impegna, attraverso la raccolta e l'aggiornamento annuale dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori quanti-qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie.

### **Art.3**

#### **Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate**

1. L'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.
2. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente.
3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica, sulla base delle normativa nazionale vigente.
4. Le informazioni relative alle procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate, così come le norme statali e regionali di riferimento – aggiornate in tempo reale – sono consultabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

### **Art. 4**

#### **Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco**

1. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 5 del 5 agosto 2013 e successive modificazioni, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2. Non possono, inoltre, essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, così come non possono essere installati bancomat nel raggio di 100 metri dalle sale dedicate o da dove sono installati gli apparecchi.
3. L'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura.
4. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno dei locali, anche se su spazi privati.

## Art. 5

### Orari di esercizio delle attività

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
  - adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lazio ed indicati al precedente art. 4;
  - individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
  - determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.
3. L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.

## Art. 6

### Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
  - l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
  - la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
  - l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
  - l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tali cartelli è disponibile sul sito dell'Amministrazione comunale.
2. All'interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato.
3. Il cartello di cui al comma 2 deve avere le dimensioni minime di cm. 30 x 40 per i locali che ospitano singoli apparecchi, e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso l'Amministrazione comunale.
4. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

## **Art. 7**


### **Ulteriori misure di contenimento del fenomeno**

1. L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.
3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.
4. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
5. E' vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi.
6. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.

## **Art. 8**

### **Sanzioni**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle delibere della Giunta comunale vigenti ed adottate ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della Legge.
3. Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.
4. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sino a Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 333,33, se saldata nei termini previsti.



CITTA' DI TERRACINA  
Provincia di Latina

COMMISSIONE CONSILIARE CONGIUNTA  
I<sup>a</sup> - III<sup>a</sup> - VI<sup>a</sup>

PROT. N° 66054/D

Terracina, 18 DIC 2017

➤ AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
SEDE

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale - Parere  
Commissione Consiliare Congiunta I<sup>a</sup> - III<sup>a</sup> - VI<sup>a</sup>

L'anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di dicembre, alle ore 11.20  
presso la Sede della Presidenza del Consiglio si è riunita la Commissione Consiliare  
Congiunta I<sup>a</sup> - III<sup>a</sup> - VI<sup>a</sup> per esaminare la proposta di Deliberazione per il Consiglio  
Comunale, avente per oggetto:

*Approvazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle  
problematiche legate al gioco d'azzardo lecito.*

La Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Comunale e dell'art. 9 del  
Regolamento delle Commissioni permanenti, ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

MAGGIORANZA


UNANIMITA'

CONTRARIO

MAGGIORANZA

UNANIMITA'

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
Domenico VILLANI